



Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC, REDAZIONE FISCALE, PROFESSIONE IMPRESA e vari professionisti e cultori del diritto e della materia contabile, predispongono mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" e la mettono a disposizione dei Clienti dello Studio Niccoli e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro Studioniccolidrago.com.

*In allegato si riporta **"Sviluppo azienda" n. 4 del mese di aprile 2023.***

- 1) Le ultime novità fiscali;
- 2) Indennità autonomi e professionisti senza partita iva iscritti all'INPS;
- 3) Congruità in edilizia, nuova procedura di "alert" e maggiori poteri alle casse edili;
- 4) Scadenze fiscali mese di aprile 2023.

Ai clienti dello Studio Niccoli Drago

Ai lettori del sito Studioniccolidrago.com

Siamo lieti di inviarLe il n. 4 di

Sviluppo Azienda n. 4 – Aprile 2023

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Assegno divorzile <i>Sentenza CGT II grado Lazio</i> 4.10.2022, n. 4279/6/22	L'assegno di mantenimento / divorzile versato all'ex coniuge è deducibile dal reddito a condizione che sia corrisposto periodicamente e sia disposto con Provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Casa parrocchiale <i>Sentenza CGT I grado Como</i> 10.10.2022, n. 206/2/22	L'esenzione IMU non spetta per la casa parrocchiale (canonica) qualora sia venuto meno l'effettivo utilizzo della stessa, quale residenza (intesa in senso "concreto e anagrafico"), da parte del parroco. Al fine dell'esenzione è, infatti, necessario che l'immobile sia utilizzato "a servizio di una funzione propriamente di culto".
Notifica presso i locali della società <i>Ordinanza Corte Cassazione</i> 27.12.2022, n. 37828	È legittima la notifica di un atto presso la sede della società nelle mani di una persona che si trovava nei locali della stessa, ancorché la relativa firma risulti illeggibile. La presenza di una persona all'interno dei locali dell'impresa, come risultante dalla relazione dell'ufficiale giudiziario / postale, presume che la stessa "fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica" (ciò non richiede al notificatore di accertarsi di tale effettiva condizione).
Cessioni intraUE di beni <i>Risposta Agenzia Entrate</i> 1.3.2023, n. 230	Le cessioni intraUE di beni nei confronti di operatori che non risultano iscritti nel VIES non possono essere fatturate in regime di non imponibilità (con applicazione dell'IVA nello Stato di destinazione dei beni) e vanno assoggettate ad IVA in Italia.
Accertamento induttivo <i>Ordinanza Corte Cassazione</i> 8.3.2023, n. 6874	In caso di accertamento induttivo puro, l'Ufficio deve determinare induttivamente non soltanto i ricavi, ma anche i relativi costi. In caso di accertamento bancario ex art. 32, DPR n. 600/73, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelievi bancari non giustificati, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, è possibile eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno detratti dai prelievi non giustificati.
Presunzione distribuzione utili extra-contabili <i>Sentenza Corte Cassazione</i> 10.3.2023, n. 7190	Con riferimento alla distribuzione di utili extra-contabili, qualora nel corso dell'esercizio sia mutata la compagine sociale, la presunzione di percezione degli stessi opera nei confronti dei soci che, alla fine dell'esercizio, hanno approvato il bilancio e non anche di coloro che non rivestono più tale qualifica.

COMMENTI

ESTESE AL SECONDO TRIMESTRE 2023 LE AGEVOLAZIONI DEI CREDITI ENERGETICI

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, il Legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel 2022, in seguito estese anche al primo trimestre 2023 ad opera della Finanziaria 2023.

Ora, nell'ambito del recente DL n. 34/2023, c.d. "Decreto Bollette", "*nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese*" **le citate agevolazioni sono state riproposte anche per il secondo trimestre 2023** (rispetto ai precedenti periodi il bonus spettante in termini percentuali è più che dimezzato).

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE" 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese energivore il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023** spetta nella **misura del 20% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

L'agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media del primo trimestre 2023**, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il beneficio è riconosciuto anche alle **imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2023**, per le quali l'aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica. Per tali imprese il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN).

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON ENERGIVORE" 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese dotate di contatori con **potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse** da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. "non energivore"), il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023 è pari al 10% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

Per tali soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della **media del primo trimestre 2023** al netto di imposte e sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019**.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE" 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese gasivore il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023** spetta nella **misura del 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come **media del primo trimestre 2023** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati

dal GME, abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del primo trimestre 2019**.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON GASIVORE" 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese c.d. "non gasivore" il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023** spetta nella **misura del 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per tali soggetti il beneficio spetta **a condizione che il prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come **media del primo trimestre 2023** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del primo trimestre 2019**.

Soggetti	Credito d'imposta				
	3 trimestre 2022	ott. / nov. 2022	dicembre 2022	1 trimestre 2023	2 trimestre 2023
Imprese energivore	25%	40%	40%	45%	20%
Imprese non energivore	15%	30%	30%	35%	10%
Imprese gasivore	25%	40%	40%	45%	20%
Imprese non gasivore					20%

RICHIESTA DATI CREDITO D'IMPOSTA AL FORNITORE DI GAS / ENERGIA

L'**impresa non gasivora / non energivora** che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica **nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto** da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può **richiedere al proprio fornitore**:

- il **calcolo dell'incremento di costo** della componente energetica;
- l'**ammontare del credito d'imposta spettante** per il **secondo trimestre 2023**.



Il **fornitore**, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, **deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati**.

UTILIZZO CREDITI D'IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023

I crediti d'imposta in esame:

- sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2023**. L'utilizzo del credito d'imposta anche per **importi superiori a € 5.000 annui non richiede** la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e l'apposizione del visto di conformità;
- **non sono soggetti ai limiti** di € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- **sono cumulabili con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

CEDIBILITÀ CREDITI D'IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023

Il beneficiario dell'agevolazione può cedere entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, **i crediti d'imposta** spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel secondo trimestre 2023.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono **possibili 2 ulteriori cessioni**, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.



I soggetti **beneficiari del credito d'imposta** a seguito della cessione dello stesso **devono richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.

Il credito d'imposta è **usufruito dal cessionario** con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque **entro il 31.12.2023**.

INDENNITÀ AUTONOMI E PROFESSIONISTI SENZA PARTITA IVA ISCRITTI ALL'INPS

PREMESSA

Come noto, il [D.M. 19/08/2022](#), attuativo dell'art. 33 del D.L. 50/2022 (*c.d. Decreto Aiuti*), ha definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'indennità una tantum pari ad € 200,00 a favore:

- dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS;
- dei professionisti iscritti agli enti di previdenza privata di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 103/1996.

In seguito, il [D.M. 7/12/2022](#) ha introdotto al suddetto D.M. 19/08/2022 la disposizione che prevede

- il riconoscimento dell'indennità una tantum anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti senza partita IVA
- che soddisfino gli stessi requisiti individuati dal decreto attuativo per le altre categorie di beneficiari dell'indennità.

CIRCOLARE INPS N. 30/2023

La Circ. n. 30/2023 dell'Inps ha fornito, con riguardo ai nuovi beneficiari, le indicazioni per coloro che sono iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto, tra i quali non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione introdotta dal citato D.M. 7/12/2022 le seguenti categorie:

- assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli);
- soci di società o componenti degli studi associati.

Nota: i suddetti soggetti rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 2 del citato D.M. 19/08/2022.

REQUISITI PER ACCEDERE ALL'INDENNITÀ

I lavoratori interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti (le indicazioni di dettaglio sono riportate nei par. 2, 3, 4, 7 e 8 della [Circ. Inps n. 103/2022](#) cui si rinvia)

- aver percepito un reddito complessivo non superiore a € 35.000 nel periodo d'imposta 2021 oppure aver percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000 nel periodo d'imposta 2021;
- essere già iscritti alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva alla data del 18/05/2022;
- avere un'attività lavorativa avviata al 18/05/2022;
- avere effettuato entro il 18/05/2022, per il periodo di competenza dall'1/01/2020 e con scadenze di versamento entro il 18/05/2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18/05/2022;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 (*indennità una tantum di € 200,00 per i lavoratori dipendenti*) e 32 (*indennità una tantum di € 200,00 per pensionati e altre categorie di soggetti*) del D.L. 50/2022 (infatti, l'indennità una tantum è incompatibile con tali prestazioni)

Si rinvia al par. introduttivo della Parte III della [Circ. Inps n. 127/2022](#) con riguardo al regime delle incompatibilità tra

- l'indennità di cui alla circolare in esame

- e le indennità di cui ai citati artt. 31 e 32 e di cui all'art. 19 (*indennità una tantum di € 150,00 per pensionati e altre categorie di soggetti*) del D.L. 144/2022 (*c.d. Decreto Aiuti-ter*).

D.M. 19/08/2022, art. 2, co. 4	l'importo dell'indennità una tantum è pari a € 200,00 per i lavoratori che nell'anno d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito non superiore a € 35.000,00 .
D.L. 144/2022, art. 20	l'indennità una tantum di cui all'art. 33 del D.L. 50/2022 è incrementata di € 150,00 a condizione che, nel periodo d'imposta 2021 , i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a €20.000,00 .



Nota: da quanto sopra ne deriva che l'indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di € 350 (cioè € 200 + € 150) in presenza di un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

INDENNITÀ UNA TANTUM DI €350:

- **condizioni per il riconoscimento:**
 - i lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps devono anche soddisfare tutti i requisiti in precedenza evidenziati;
 - l'assicurato deve dichiarare, in sede di presentazione della domanda, di non avere percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo superiore a € 20.000;
- **erogazione:** provvede l'Inps a domanda.

ULTERIORI ASPETTI RELATIVI ALL'INDENNITÀ UNA TANTUM	
aspetti reddituali	non costituisce reddito ai fini fiscali e della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali
aspetti previdenziali	non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa per il periodo di sua fruizione
altro	non può essere ceduta, sequestrata o pignorata
corresponsione	una sola volta a ciascun avente diritto

DOMANDA

I lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di partita IVA, **iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps**, devono presentare domanda all'Inps **per ricevere l'indennità una tantum**.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

- **modalità:** in via telematica, utilizzando i consueti canali resi disponibili sul portale web dell'Inps;
- **termini:** la domanda va presentata entro il 30/04/2023;
- **credenziali di accesso ai servizi:** SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS;

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com

- **canali alternativi per richiedere l'indennità o presentare la domanda:** contact center o patronati.

ACCESSO ALLA DOMANDA:

- la **domanda è disponibile accedendo** alla sezione **“Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”** raggiungibile dal sito dell'Inps seguendo il percorso **“Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”;**
- **dopo l'autentica bisogna selezionare la voce corrispondente alle categorie di appartenenza** fra le seguenti che sono raggruppate sotto la voce **“Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA”:**
 - **“Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;**
 - **“Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell'Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;**
 - **“Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”;**
 - **“Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.**

ASPETTI SUCCESSIVI: dopo aver presentato la domanda, è possibile

- accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema;
- monitorare lo stato di lavorazione della domanda;
- aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Professionisti iscritti agli enti di previdenza privati	I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996, per accedere all'indennità una tantum, presentano la domanda agli enti previdenziali cui sono iscritti, nei termini e con le modalità da essi previsti.
Lavoratore iscritto all'Inps e a un ente di previdenza privato	Il lavoratore iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996, presenta esclusivamente all'Inps la domanda di accesso all'indennità una tantum.

AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA: a tal fine, il lavoratore richiedente l'indennità deve dichiarare:

- | |
|--|
| - di essere lavoratore autonomo/libero professionista |
| - di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18/05/2022 |
| - di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. 50/2022 |

- di non avere percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo superiore ad € 35.000,00 (*)
- di non avere percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo superiore ad € 20.000,00 (*)
- di essere iscritto, alla data del 18/05/2022, a una delle gestioni previdenziali dell'Inps
- nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l'accesso all'indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria
(*) Le dichiarazioni relative al limite di reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta 2021 sono tra loro alternative

ULTERIORI ASPETTI:

- **indennità una tantum:** viene corrisposta dall'Inps sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente e di quelli a sua disposizione al momento del pagamento;
- **sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione:** per l'accertamento, l'Inps procederà alla loro successiva verifica anche per il tramite dell'Agenzia Entrate;
- **insussistenza dei requisiti previsti dal novellato D.M. 19/08/2022 in esito alla verifica:** in tal caso, l'Inps avvia la procedura di recupero verso il soggetto che abbia usufruito indebitamente dell'indennità.

COPERTURA FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dal D.M. 7/12/2022, quantificati in €28 milioni, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 33, co. 1, del D.L. 50/2022.

ADEMPIMENTI DELL'INPS

L'Inps:

- provvede al **monitoraggio del limite di spesa ivi previsto;**
- procede **all'erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande** presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, nonché di quanto previsto dall'art. 5 (*Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili*) del D.M. 19/08/2022.

Consulenza del lavoro

Congruità in edilizia, nuova procedura di “alert” e maggiori poteri alle casse edili

Dal 1° marzo 2023 arriva la procedura automatizzata di alert attivata dalle Casse Edili competenti in materia di congruità. Entra nel vivo, infatti, quanto previsto dall'accordo raggiunto dalle Parti sociali lo scorso 7 dicembre 2022 al fine di sensibilizzare il corretto adempimento alla normativa vigente, specie con riferimento alla richiesta dell'attestazione della congruità.

Tra le novità in vigore dal 1° marzo, diversamente da quanto previsto dall'art. 4, comma 1, decreto ministeriale n. 143/2021, esplicativo di quanto previsto dal Decreto Semplificazioni, laddove l'attestazione di congruità non venga richiesta dall'impresa affidataria o dal soggetto delegato ai sensi dell'art. 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero dal committente, interverrà, in qualità di delegata, la Cassa edile di competenza.

Novità anche per i subappaltatori, i quali potranno inserire i cantieri della Committente (impresa affidataria principale).

Stop, invece, alle “semplici” autodichiarazioni utili al raggiungimento della percentuale minima di congruità.

Come ormai noto, dal 1° novembre 2021, al fine di contrastare il fenomeno del dumping contrattuale e per presidiare sistemi di qualità e sicurezza nell'esecuzione delle lavorazioni edili, le imprese del settore sono state assoggettate alla verifica di congruità della manodopera impiegata per l'esecuzione di lavori pubblici, di qualsivoglia importo, ovvero privati, se di importo superiore a 70.000 euro.

La nuova disciplina, prevista dal Decreto Semplificazioni e regolamentata dal decreto ministeriale n. 143/2021, si applica per tutti i cantieri con data di inizio lavori decorrente dal 1° novembre 2021.

In tale ambito, le Parti sociali hanno individuato, con l'accordo sindacale del 10 settembre 2020, le percentuali minime di incidenza della manodopera parametricate a seconda dei singoli lavori da eseguire caratterizzanti il cantiere. I coefficienti, ad oggi vigenti ed integrati rispetto all'accordo appena citato, sono i seguenti:

Categorie		% incidenza minima di manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 – nuova edilizia civile compresi impianti e forniture	14,28%
2	OGI – nuova edilizia industriale esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22%
4	Ristrutturazione di edifici	6,69%

	industriali esclusi impianti	
5	OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 – opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 – opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 – dighe	16,07%
9	OG6 – Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 – gasdotti	13,66%
11	OG6 – oleodotti	13,66%
12	OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 – opere marittime	12,16%
14	OG8 – opere fluviali	13,31%
15	OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 – 0013 – bonifica e protezione ambientale	16,47%
18	OG3 – Sottocategoria – Lavori di bitumatura	6,00%

19	OS1 – Lavori in terra	10,00%
20	OS2 – A – Superfici decorate di beni del patrimonio culturale	35,00%
21	OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	14,00%
22	OS7 – Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	18,00%
23	OS8 – Opere di impermeabilizzazione	18,00%
24	OS11 – Apparecchi strutturali speciali	12,50%
25	OS12-A – Barriere stradali di sicurezza	10,00%
26	OS12-B – Barriere paramassi, ferma neve e simili	13,00%
27	OS13 – Strutture prefabbricate in cemento armato	6,00%
28	OS21 – Opere strutturali speciali	15,00%
29	OS23 – Demolizione di opere	10,00%
30	OS24 – Verde e arredo urbano	20,00%
31	OS25 – Scavi archeologici	30,00%
32	OS26 – Pavimentazione e sovrastrutture speciali	7,00%

33	OS35 – Interventi a basso impatto ambientale	15,00%
----	--	--------

Si rammenta che la richiesta di congruità, effettuabile dal portale Edilconnect, va richiesta:

1. per gli appalti pubblici al termine dell'ultimo SAL prima di procedere al saldo finale delle spettanze;
2. per gli appalti privati al termine dei lavori e prima dell'erogazione del saldo finale.

Novità dal 1° marzo 2023

Tutti i cantieri edili ancora attivi alla data del 1° marzo 2023 saranno soggetti alla nuova procedura di *alert* prevista dall'accordo sindacale del 7 dicembre 2022.

I soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, sempreché abbiano una data di inizio lavori successiva al 1° novembre 2021, potranno beneficiare del rilascio dell'attestato di congruità dalla Cassa edile/Edilcassa competente anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente resa necessaria per dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un'autodichiarazione dell'impresa avente ad oggetto, ad esempio, l'impiego di macchinari altamente tecnologici ovvero materiali di pregio ovvero vi sia la presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.

Per quanto concerne le **prestazioni rese dai lavoratori autonomi o dai titolari di impresa artigiana, dovrà assumersi** – come già avveniva – **il valore convenzionale di 173 ore massime mensili**, distribuibili, naturalmente, su più cantieri, **da parametrare alla retribuzione oraria del 3° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e del 5° livello per i titolari di impresa artigiana.**

Altresì, per quanto concerne i lavoratori autonomi, in caso di presentazione della fattura idonea ad attestare i costi registrabili presso la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa dovrà contenere specificatamente l'importo della manodopera.

Il nuovo sistema di alert

Trasmessa la DNL alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, anche per il tramite del sistema CNCE_Edilconnect, verrà generata una email-pec all'impresa affidataria ed al committente avente lo scopo di informare i predetti destinatari che, ai sensi del DM n. 143/2021, l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità. Con la medesima comunicazione verrà altresì ricordato che sarà cura dell'impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e prima del saldo finale da parte del committente, richiedere la verifica di congruità.

Laddove l'impresa affidataria, anche non edile, non abbia proceduto ad inserire il cantiere sul portale Edilconnect, ma vi abbia, invece, proceduto l'impresa subappaltatrice, indicando – quale

campo obbligatorio – l'indirizzo dell'impresa affidataria, il sistema procederà ad inviare una PEC a quest'ultima invitandola ad adempiere all'inserimento del cantiere ovvero alla verifica dei dati inseriti.

Come già in vigore, ogni giorno 3 del mese, il sistema invierà il riepilogo all'impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri al fine di consentirne un corretto monitoraggio.

Per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, 20 giorni prima della fine dei lavori il sistema invierà una PEC all'impresa affidataria ed al committente informandoli che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità prima di effettuare il pagamento del saldo finale.

Omessa richiesta della congruità

Giunti alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità:

- se il cantiere risulta congruo, la Cassa edile, tramite PEC, invita l'impresa affidataria ed il committente a richiedere l'attestazione di congruità obbligatoria ovvero a scaricarla direttamente dal portale utilizzando il "codice di autorizzazione" riportato sulla medesima PEC;
- se il cantiere non risulta congruo, il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (es. chiusura cantiere 16 aprile, si intende dal 1° giugno), la Cassa Edile invierà, tramite PEC, una nuova informativa all'impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico), segnalando che l'opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell'attestazione con avviso, per il committente (nel caso di appalto pubblico) di non procedere al pagamento del saldo finale. Nell'informativa sarà specificato che, qualora non si ottemperi a quanto previsto in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell'Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell'attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della PEC, si procederà a segnalare l'impresa affidataria come irregolare in BNI (Banca Nazionale delle Imprese Irregolari) e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC on-line.

In tal senso, la richiesta di DURC di congruità verrà automaticamente gestita dalla Cassa Edile/Edilcassa in qualità di delegata sicché il sistema CNCE Edilconnect evidenzierà, sin dal momento dell'inserimento del cantiere, le conseguenze previste in caso di mancata richiesta dell'attestazione di congruità nei tempi definiti.

SCADENZARIO

Mese di Aprile

Martedì 11 aprile

COMUNICAZIONE 2022 “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” SOGGETTI MENSILI	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2022 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA mensili, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
5% IRPEF ADEMPIMENTI BENEFICIARI	Invio telematico della domanda di iscrizione all'elenco dei possibili destinatari del 5% IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730/REDDITI 2023 da parte delle ONLUS / associazioni sportive dilettantistiche, che non risultano già iscritte nel relativo elenco “permanente”.

Lunedì 17 aprile

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per: <ul style="list-style-type: none">• partecipazioni non qualificate;• partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: <ul style="list-style-type: none">• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente,

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com

DIPENDENTI	per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.
-------------------	--

INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).</p>
-----------------------------------	--

Mercoledì 19 aprile

RICHIESTA RIESAME INDENNITÀ €200 / €350 COMMERCIANTI / ARTIGIANI / PROFESSIONISTI	<p>Presentazione all'INPS della richiesta di riesame della domanda per l'indennità una tantum di €200 / €350 a favore di commercianti / artigiani iscritti all'INPS, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP, professionisti iscritti alla Gestione separata INPS con reddito complessivo 2021 non superiore a €35.000 / 20.000, per i quali la domanda è stata respinta per mancato superamento dei controlli relativi ai requisiti previsti.</p> <p>La domanda può essere presentata entro 90 giorni dalla conoscenza dello scarto se successivo al 19.1.2023.</p>
--	--

Giovedì 20 aprile

COMUNICAZIONE 2022 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI TRIMESTRALI	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2022 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a €1.000 ed inferiore a €15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.</p>
---	---

Mercoledì 26 aprile

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggetti trimestrali).</p>
--	--

Domenica 30 aprile

IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).</p>
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a €150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p>
MOD. 730/2023 PRECOMPILATO	<p>Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2022 precompilato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente tramite SPID / CIE / CNS; • tramite il sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.
ROTTAMAZIONE-QUATER	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate - riscossione della domanda di</p>

	adesione alla c.d. “rottamazione-quater” per i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022, come previsto dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.
--	--

STRALCIO RUOLI FINO A €1.000 “DECRETO MILLEPROROGHE”	Annullamento automatico dei debiti relativi a singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015 di importo residuo, all’1.1.2023, non superiore a € 1.000, come previsto dall’art. 1, commi da 222 a 230, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.
---	--

Lunedì 1 maggio

COMUNICAZIONE ENEA INTERVENTI EDILIZI / RISPARMIO ENERGETICO ULTIMATI DALL’1.1 AL 31.1.2023	Invio telematico all’ENEA dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico / recupero del patrimonio edilizio / c.d. “bonus arredo” / c.d. “bonus facciate” ultimati dall’1.1 al 31.1.2023. Per gli interventi ultimati dall’1.2.2023 è applicabile l’ordinario termine di 90 giorni dalla data di fine lavori.
--	--

Martedì 2 maggio

MOD. IVA 2023	Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2022.
IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di marzo / primo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.
MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2022 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.
IMPOSTA DI BOLLO REGISTRI CONTABILI 2022	Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2022, tenuti in formato elettronico, oggetto di materializzazione (stampa) ovvero conservazione sostitutiva entro il 28.2.2024.
CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI ENTI LOCALI	Versamento del contributo annuale (€ 25) da parte degli iscritti nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali di cui al DM n. 23/2012.

Studio Niccoli Drago & Partners
Viale Risorgimento – Via Tito Minniti 22
72100 Brindisi

<p>DEFINIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO / RETTIFICA / LIQUIDAZIONE / RECUPERO “DECRETO BOLLETTE”</p>	<p>Versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione / recupero non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 2.1 - 15.2.2023 con riduzione delle sanzioni a 1/18, come previsto dal DL n. 34/2023, c.d. “Decreto bollette”.</p>
---	---

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com
